

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3369

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2005

—————

Modifiche allo Statuto della Regione siciliana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Statuto speciale della Regione siciliana ha costituito, per lungo tempo, un modello istituzionale di riferimento nella costruzione di uno Stato autenticamente regionale, nonché una componente essenziale dell'identità politica della nostra Regione, in cui si sono riconosciute forze politiche di tradizioni e orientamenti culturali e politici assai differenti.

Il successo e la vitalità di un documento costituzionale si ritrova, per l'appunto, nella sua capacità di durare nel tempo, accompagnando, senza irrigidirla in un'artificiale camicia di forza, l'evoluzione politica, sociale ed economica. Lo Statuto siciliano ha saputo accompagnare fasi assai diverse della nostra storia e, nei passaggi cruciali, ha dimostrato di offrire risorse istituzionali e simboliche di grande spessore e utilità nell'affrontare le grandi trasformazioni del «secolo breve», con le sue radicali contrapposizioni ideologiche, e le sfide lanciate nel nuovo secolo che si è appena aperto e che vengono comunemente sintetizzate con le seguenti espressioni: «globalizzazione», «crisi dello Stato nazione», «società del rischio», «integrazione europea», «multiculturalismo».

È in questo quadro che si inserisce la riforma del titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha fatto entrare l'Italia nell'«era del federalismo». Ora il disegno di legge costituzionale in corso di esame da parte del Parlamento italiano sta completando il processo di riforma, correggendo alcuni dei principali difetti della riforma del 2001, tra cui la mancata previsione di una Camera di rappresentanza regionale. Si tratta di una linea di politica costituzionale stabile, al di là delle maggioranze politiche del momento, perché serve ad adeguare l'apparato istituzionale alle richiamate profonde trasfor-

mazioni della società, dell'economia e della politica. Rispetto a queste profonde trasformazioni la «filosofia politico-istituzionale» dello Statuto speciale siciliano conserva una sorprendente attualità. Lo Statuto infatti opta decisamente per un «federalismo cooperativo», in cui si realizza la cooperazione tra i diversi attori di un sistema di governo «multilivello», accoglie i principi del «federalismo fiscale», riconosce la piena autonomia politica degli enti locali, disegna un'ampia autonomia legislativa e amministrativa della Regione, riconosce il carattere pattizio e paritario delle relazioni costituzionali tra Stato e Regione. Questa «filosofia politico-istituzionale» si vuole conservare, aggiornandone le applicazioni sul piano della tecnica istituzionale, anche in relazione all'avvenuta riforma del titolo V della Parte seconda della gloriosa Costituzione repubblicana.

Proprio il convincimento dell'attualità delle ragioni ispiratrici dello Statuto del 1946, unitamente al rilievo che lo Statuto autonomistico ha avuto nella costruzione dell'identità politica della nostra Regione, ha indotto a conservare l'impianto dello Statuto del 1946 aggiornandolo ed integrandolo attraverso specifici emendamenti. D'altra parte, come dimostra ampiamente la storia della Costituzione americana che ha superato i due secoli di vita, i documenti costituzionali di successo sono quelli che restano vigenti nel mutare dei tempi subendo delle modifiche attraverso la tecnica degli emendamenti. Si è così voluto confermare la perdurante vitalità ed attualità dell'anima e della struttura dello Statuto siciliano del 1946, adeguandolo ai tempi mutati. Ed è importante sottolineare come nel dibattito recente si sia avuta una contrapposizione tra la linea di politica costituzionale che puntava alla se-

parazione netta tra Stato e Regioni e quella linea che, invece, sottolineava le ragioni della cooperazione, pur nella garanzia della più ampia autonomia regionale. Quest'ultima linea di politica istituzionale vede nel federalismo uno strumento per garantire la possibilità di differenziazioni tra diverse aree territoriali, di politiche pubbliche che trovino radice nelle specifiche esigenze locali, ma mantiene fermissima, contro ogni tentazione di un «federalismo disgregatore» che alimenta il falso mito delle «piccole patrie», l'unità politica dello Stato e la cooperazione tra i differenti livelli territoriali di governo. Si tratta di una linea politica che ha trovato conferma recentemente nella sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 23 settembre 2003 e nella spinta all'introduzione di un Senato federale. Questa logica istituzionale, che rientra nel DNA dello Statuto siciliano, si è inteso ribadire vigorosamente con il testo che si consegna all'attenzione dell'Aula. Accanto a questa logica ispiratrice, ce ne sono altre due che vale la pena di evidenziare fin da subito. La prima, ed è qui una grande innovazione, riguarda la valorizzazione del «potere estero» della Regione siciliana. Nell'«era del federalismo», in cui si afferma pacificamente la differenziazione tra Regioni, la specialità va costruita su basi nuove rispetto al passato. La scelta fatta con questa proposta è di assecondare al massimo la vocazione verso le relazioni internazionali che la posizione geografica, la storia e la cultura hanno regalato alla Sicilia. C'è poi un'altra ragione ispiratrice che va sottolineata ed è quella per cui dalla «democrazia immediata», in cui il Presidente della Regione è eletto direttamente dal popolo-sovrano, non si può e non si deve tornare indietro. La forma di governo tratteggiata nella presente proposta è quella di un Governo forte legittimato dall'investitura popolare diretta, politicamente responsabile di fronte ai cittadini siciliani, inserito in un meccanismo istituzionale che lo vede affiancare da un'Assemblea altrettanto forte, perché titolare di estesi poteri le-

gislativi e di controllo. Si è infatti dell'avviso che non è più possibile far tornare indietro le lancette della storia istituzionale a quando la forza dell'Assemblea e dei deputati regionali si misurava sul «potere della crisi», cioè sul potere di provocare la caduta dei Governi. La velocità di reazione imposta dall'economia, dalla tecnica e dalle trasformazioni sociali, richiede una «democrazia governante», una «democrazia della decisione», che sappia accoppiare investitura popolare, potere e responsabilità. Un ritorno al passato, ai «governi deboli» che duravano in media meno di un anno ed erano sempre sottoposti ai veti ed ai ricatti dei tanti attori politici non sarebbe sopportata dalla nostra società. Ciò non significa certamente volere un'Assemblea debole, ma significa invece che bisogna sforzarsi, sia sul piano delle istituzioni che su quello della cultura politica, di costruire la forza dell'Assemblea su basi completamente nuove rispetto al passato.

Al fine di sintetizzare i passaggi fondamentali che hanno condotto all'approvazione della proposta di revisione statutaria all'esame, occorre sottolineare che con la legge regionale n. 13 del 23 ottobre 2001 è stata istituita una Commissione parlamentare *ad hoc* con il compito di elaborare una proposta organica di revisione dello Statuto.

La Commissione, giova precisarlo, ha operato, in tutte le diverse fasi dei suoi lavori, nel segno della massima cooperazione tra tutti i suoi componenti, adottando un approccio «bipartisan», in considerazione del fatto che la politica costituzionale riguarda la costruzione della «Casa di tutti» e, pertanto, trascende l'usuale contrapposizione tra maggioranza ed opposizione.

Va a tal uopo ricordato che erano stati presentati quattro diversi disegni di legge organici di revisione della Carta fondamentale dell'Autonomia: i disegni di legge n. 580 da parte del Presidente della Commissione on. Leanza (purtroppo prematuramente scomparso, prima dell'inizio della discussione della proposta di legge in Aula),

n. 472 da parte dell'on. Fleres (F.I.), n. 578 da parte dell'on. Capodicasa (D.S.) e n. 652 da parte dell'on. Forgiione (R.C.).

In sede istruttoria, dopo un approccio preliminare nel corso del quale sono stati ascoltati alcuni costituzionalisti, il Presidente della Regione ed il Ministro per gli affari regionali, si è discusso sul metodo e sul procedimento da adottare per realizzare l'analisi e l'esame dei testi suddetti, deliberando di costituire una Sottocommissione *ad hoc*, incaricata di predisporre un testo unificato di revisione statutaria da sottoporre alla discussione da parte di tutti i componenti la Commissione.

L'organo ristretto ha così proceduto nell'esercizio del mandato ricevuto, avendo come riferimento lo Statuto vigente ed adottando come testo base, in senso tecnico, il disegno di legge presentato dall'allora Presidente della Commissione, on. Leanza.

In successive riunioni la Sottocommissione ha pertanto esaminato ed ampiamente discusso i disegni di legge sopramenzionati, giungendo all'elaborazione ed alla formulazione di un progetto unificato che è stato sottoposto alla trattazione in Commissione plenaria dal 13 gennaio al 17 marzo 2004.

Si ritiene necessario a questo punto evidenziare che, in questa fase, rispetto al testo suddetto, la Commissione ha avviato un intenso, assai utile e proficuo confronto con le rappresentanze della società, del mondo del lavoro, delle attività produttive e dell'impresa, audendo in particolare, l'Arcidonna, il Forum delle Associazioni familiari della Sicilia, l'AGCI (Associazione generale cooperative italiane), il CCI (Confcooperative), la Legacoop, l'UNCI (Unione nazionale cooperative italiane), la Coldiretti regionale, la Confederazione italiana agricoltori regionale, la Confagricoltura regionale, la Confartigianato regionale, la Federazione regionale autonoma artigianato siciliano, la Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese regionale, la Confcommercio regionale, la Confesercenti regionale,

la CGIL, la CISL, la UIL e l'UGL regionali, la Confindustria Sicilia e l'Associazione piccola e media industria regionale.

L'interlocuzione avuta con tali rappresentanze ha fornito alla Commissione importanti ed assai significativi spunti di analisi e di approfondimento che hanno arricchito il dibattito traducendosi, in parte, in modifiche ed integrazioni al testo del disegno di legge costituzionale all'esame.

Si sottolinea altresì specificamente che la Commissione, ritenendo un simile confronto indispensabile per un corretto ridisegno dei rapporti tra centro e periferia all'interno del nuovo ordinamento regionale, ha ripetutamente incontrato i vertici siciliani dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione regionale delle province siciliane (URPS), nonché dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), il cui contributo è stato particolarmente utile per delineare il rinnovato sistema dei rapporti tra la Regione e le autonomie locali, nel quadro degli attuali orientamenti tendenti a valorizzare il principio dell'autogoverno e il sistema delle autonomie.

La Commissione ha ritenuto inoltre necessario, nella fase conclusiva dei propri lavori, ascoltare, in merito al testo unificato dalla medesima elaborato, nuovamente il Presidente della Regione on. Salvatore Cuffaro.

Ciò premesso, prima di porre in evidenza le principali modifiche ed i nuovi criteri introdotti dal disegno di legge costituzionale di revisione statutaria, si ritiene opportuno evidenziare che tutti e quattro i disegni di legge presentati, che sono stati sopra menzionati, costituiscono altrettante, articolate proposte di revisione del preesistente *corpus* statutario che dunque si radicano, aggiornandola, sulla disciplina in vigore.

La Commissione ha accettato e condiviso questa impostazione, non alterando la fisionomia originaria dello Statuto, pur in presenza di rilevanti novità sostanziali.

Tale scelta discende dall'apprezzamento dell'importanza, nella storia della Sicilia, della svolta compiuta nel 1946 e quindi della volontà di mantenere quei caratteri, anche esteriori, della peculiare autonomia siciliana, a fronte della possibile omologazione con gli altri Statuti qualora si fossero seguite differenti modalità di revisione ed aggiornamento. Ciò per tutelare e preservare dal punto di vista storico-giuridico uno strumento che ha rappresentato e può ancora rappresentare un modello in tutte le ipotesi di neoregionalismo in senso federale.

Tornando all'esame delle principali innovazioni contenute nel disegno di legge costituzionale all'esame, va innanzitutto evidenziata la scelta di porre come premessa ed introduzione del testo articolato un «preambolo», quale parte preliminare ed integrante dello Statuto. In tale ambito è in particolare riaffermata la specificità dell'identità storica, geografica, culturale e politica della Sicilia, è ribadito il principio dell'Autonomia e dell'autogoverno, sono esaltati il valore del dialogo e quello della tolleranza, pur nel riconoscimento del patrimonio storico culturale rappresentato dalla religione cristiana i cui valori costituiscono ispirazione della comunità siciliana.

Si intende, a questo punto, passare all'esame del testo normativo rispetto al quale va, primariamente, evidenziato che l'articolo 3 reca una nuova formulazione dell'articolo 1 dello Statuto, accogliendo, anche all'interno dell'assetto dei poteri regionali, il principio della «equiordinazione» dei diversi livelli di governo del territorio, di cui all'articolo 114 del testo costituzionale novellato, sancendo che «I comuni, le province, le città metropolitane e la Regione costituiscono le istituzioni territoriali autonome, rappresentative della comunità siciliana».

Parallelamente, nell'ambito del nuovo Titolo I che enuclea in apposite norme i principi ispiratori cui s'informa l'attività della Regione, è espressamente sancito, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale,

previsto nella novella costituzionale, l'impegno a promuovere e favorire, da parte della Regione medesima, le autonome iniziative e le attività dei cittadini, singoli od associati, finalizzate alla realizzazione dell'interesse generale.

All'interno dello stesso Titolo I dedicato ai «Principi», occorre sottolineare che con singola e specifica disposizione è stato statuito il ripudio della mafia, da parte della comunità siciliana, impegnando nel contempo la Regione a promuovere e sostenere tutti i diversi interventi diretti alla rimozione delle cause all'origine del fenomeno criminale.

Passando all'analisi delle più rilevanti innovazioni riguardanti gli organi di vertice dell'apparato regionale, piuttosto significativo, nel senso della modernizzazione del funzionamento delle istituzioni, è poi il nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto, introdotto dall'articolo 18 del disegno di legge costituzionale, con il quale si razionalizza e si amplia la disciplina dell'organizzazione dell'Assemblea. A tale riguardo, il comma 2 dispone espressamente che il regolamento dell'Assemblea, contenente le disposizioni relative alla sua organizzazione ed all'esercizio di tutte le sue funzioni, sia adottato con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti; mentre il comma 4 del medesimo articolo prevede la costituzione del cosiddetto «Comitato per la legislazione» al quale è demandato il compito di assicurare «la qualità della legislazione regionale».

Per ragioni sistematiche si precisa poi che la nuova formulazione dell'articolo 12 dello Statuto, prevista dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale, introduce il procedimento legislativo caratterizzato dalla Commissione in sede redigente, con il rinvio al regolamento per la relativa disciplina di funzionamento.

Sia per quanto riguarda la sede redigente che per quanto concerne il Comitato per la legislazione è così conferita copertura costituzionale ad istituti recentemente introdotti, rispettivamente, all'articolo 64-*bis* ed all'arti-

colo 160-ter del regolamento dell'Assemblea novellato nella seduta d'Aula n. 163 dell'ottobre 2003.

Si stabilisce poi che il regolamento preveda sia procedure idonee assicurare lo svolgimento del programma di governo sia meccanismi atti a garantire che un'adeguata quota dei lavori parlamentari sia riservata all'esame dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione e di iniziativa popolare.

Riguardo all'insindacabilità dei deputati regionali, il testo all'esame, riformulando l'articolo 6 dello Statuto, amplia tale prerogativa estendendola anche alle opinioni espresse «a causa della loro funzioni».

Tale ampliamento è in linea con una tendenza istituzionale espressa in alcune leggi di altre Regioni.

L'articolo 7 dello Statuto, come integrato dal presente disegno di legge costituzionale, introduce l'istituto delle Commissioni d'inchiesta che rappresenta senza dubbio uno strumento essenziale nell'ambito dei rinnovati e potenziati poteri di controllo e di informazione che l'Assemblea deve poter esercitare, nel quadro della nuova forma di governo ad elezione diretta del capo dell'Esecutivo.

Ribadendo il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione (articolo 9, primo comma, dello Statuto vigente) si è quindi fissato un punto importante nell'articolazione della nuova forma di governo introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, cioè che: «Il Presidente della Regione, nel corso di un'apposita seduta (...), presenta all'Assemblea regionale siciliana il programma di governo e comunica la composizione della Giunta regionale e la preposizione degli Assessori ai relativi rami di amministrazione (...). Il Governo presenta, altresì, all'Assemblea regionale siciliana, che li esamina, i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del loro stato di attuazione e rapporti sulla sua attività; elabora e

presenta un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria».

Viene dunque enucleato già in Statuto, attraverso rilevanti manifestazioni e modalità procedurali, che saranno poi più specificamente disciplinate da apposita legge statutaria, il nuovo rapporto tra esecutivo e legislativo, scaturente dal vigente modello istituzionale di Regione ad elezione diretta del Presidente, in cui è indispensabile che siano correlativamente valorizzati, e forniti di adeguati strumenti, i poteri di controllo politico, d'indagine, d'inchiesta, ispettivi dell'Assemblea e dei suoi deputati, nei confronti del Governo, del Presidente e degli Assessori. Un tale risultato si può peraltro raggiungere attraverso il bilanciamento dei rispettivi poteri che rappresenta un requisito ineliminabile per assicurare la complessiva efficienza del sistema ed una corretta allocazione delle pubbliche potestà, all'insegna del principio di responsabilità.

Nel quadro dei criteri di formazione e composizione del Governo regionale, particolarmente significativa e fortemente innovatrice è la disposizione che sancisce l'affermazione del principio di equa rappresentanza di entrambi i sessi nel massimo organo di vertice dell'Amministrazione regionale. In particolare l'articolo 23 del presente disegno di legge costituzionale, che modifica il vigente articolo 9 dello Statuto, prevede che nella nomina degli Assessori sia assicurata a ciascuno dei due sessi una presenza non inferiore ad un terzo del numero complessivo di Assessori. A tal proposito occorre rilevare che, al fine di valorizzare nella legislazione regionale i principi della democrazia paritaria, è stato appositamente istituito, nella proposta di revisione statutaria all'esame, un organo *ad hoc* denominato Commissione per le pari opportunità.

Tornando all'esame della disciplina dei rapporti tra il Presidente della Regione e l'Assemblea, dopo un lungo, approfondito e meditato dibattito, sia in Commissione che in Aula, nel disegno di legge costituzionale

all'esame, si è stabilito di conservare, attenuandolo, il principio del *simul stabunt, simul cadent*, introdotto nel nostro Statuto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

In particolare il disegno di legge costituzionale di revisione statutaria mira a riportare in termini di maggiore coerenza politica la clausola suddetta, la quale ha pieno senso politico ed istituzionale nel caso di dimissioni volontarie del Presidente, ma non altrettanto per i casi di morte, rimozione, impedimento permanente, dimissioni per incompatibilità sopravvenuta. Quindi il disegno esclude l'operatività della clausola *simul... simul...* per queste ipotesi «non politiche», nei cui casi le funzioni del Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della legislatura, previa apposita deliberazione di conferma da parte dell'Assemblea. In caso di mancata deliberazione di sostituzione l'Assemblea è sciolta di diritto e si procede alla nuova e contestuale elezione della medesima Assemblea e del Presidente della Regione.

Il disegno di riforma ha inoltre sottoposto ad un un approfondito riordino il sistema delle fonti.

Il nuovo articolo 11-*bis* dello Statuto, introdotto dall'articolo 30 del disegno di legge costituzionale, le elenca, aggiungendo a quelle esistenti le leggi statutarie cioè le leggi direttamente applicative di alcune norme dello Statuto ed, in particolare, le leggi sull'elezione e sull'autoscioglimento dell'Assemblea, sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti tra Governo ed Assemblea, sui *referendum* e sulle modifiche della forma di governo.

Si è, inoltre, inserita la tipologia dei decreti legislativi regionali con limitazione di materia ed in particolare unicamente per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. Riguardo al procedimento di formazione di tali atti legislativi è stato previsto, oltre alla de-

lega legislativa, il parere vincolante della competente Commissione dell'Assemblea.

Ai fini della certezza del diritto e della più facile conoscenza delle leggi da parte dei cittadini si è inoltre stabilito che la legge regionale indichi, di norma, le disposizioni previgenti abrogate.

Si è poi voluto valorizzare (articolo 32 del disegno di legge costituzionale, che introduce nello Statuto l'articolo 12-*bis*) la fonte regolamentare ed ampliarne lo spazio, elencando le diverse tipologie di regolamenti, introducendo espressamente la possibilità della disciplina regolamentare delle materie non coperte da disciplina legislativa e prevenendo la competenza del regolamento riguardo all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni di principio dettate dalla legge, nonché riguardo ai procedimenti amministrativi ed al conferimento di funzioni agli enti locali. Si è, altresì, sancito il carattere sussidiario dei regolamenti regionali rispetto ai regolamenti degli enti locali. Rilevante è altresì, per lo snellimento della produzione normativa, la delegificazione, cioè il passaggio di alcuni spazi normativi dalla legge al regolamento (comma 4 del nuovo articolo 12-*bis* dello Statuto).

Per quanto riguarda la fattispecie relativa alla ripartizione di competenza legislativa materiale tra lo Stato e la Regione, per un verso si è tenuto conto della linea contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevede l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle maggiori condizioni di autonomia quali risultanti da un confronto tra il testo statutario ed il testo costituzionale novellato; per altro verso si è confermato il criterio della doppia enumerazione delle competenze regionali soggette a legislazione esclusiva e concorrente, con l'aggiunta di una clausola di chiusura che attribuisce alla Regione ogni altra competenza, non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Precisamente, nel nuovo articolo 14 dello Statuto, così come modificato dall'articolo 37 del disegno di legge costituzionale, sono elencate le materie di competenza esclusiva della Regione, meglio precisando le materie dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente, aggiungendo (in linea con il nuovo articolo 117 della Costituzione) la formazione professionale e l'organizzazione del mercato del lavoro; l'istruzione elementare (originariamente inserita nella legislazione esclusiva) è stata inclusa nel più vasto concetto di «istruzione» che viene ascritto tra le materie di competenza concorrente (in linea con l'articolo 117 novellato).

In particolare, nella redazione del nuovo articolo 17 dello Statuto (competenza concorrente) si è tenuto conto sia dell'originario articolo 17, sia dell'elencazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione novellato.

In ordine alla disciplina dei rapporti fra la Regione e gli enti locali l'oggetto di riflessione, su cui si sono confrontate prima la Commissione ed in seguito l'Assemblea, è stato in particolare rappresentato dal superamento del concetto di «conferimento di funzioni» col concetto di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione secondo cui «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

Anche in seguito alla ripetuta interlocuzione con le associazioni rappresentative degli enti locali, in esito ad un approfondito dibattito, si è infine stabilito di accogliere la dizione utilizzata dalla norma costituzionale richiamata, prevedendo per l'appunto che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario e per realizzare un armonico sviluppo a livello intercomunale, provinciale o regionale, esse siano conferite alle città metropolitane, alle province o alla Regione,

sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza». A tal proposito, in ottemperanza alla scelta compiuta dal legislatore costituzionale che ha riformato il titolo V della Parte seconda della Carta fondamentale, eliminando in generale la tipologia dei controlli esterni dello Stato sugli atti delle Regioni e degli enti locali, la nuova formulazione dell'articolo 15, comma 3, così come modificato dall'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, ha eliminato la dizione «controllo» sugli enti locali dall'ambito della disciplina legislativa regionale, limitandola «alle circoscrizioni ed all'ordinamento».

Contestualmente, in seguito al fruttuoso confronto stabilito con l'ANCI e l'URPS si è convenuto di inserire nello Statuto, introducendo una norma *ad hoc* (articolo 15-*bis*), la previsione del Consiglio regionale delle autonomie locali, già costituzionalmente sancita dall'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, come organo di rappresentanza degli enti locali con funzioni consultive e di cooperazione nei confronti della Regione. Parallelamente, in esito agli incontri avuti con le rappresentanze sindacali, del mondo del lavoro, dell'impresa, delle categorie produttive, è stato valutato positivamente l'inserimento nello Statuto, con l'articolo 59 del disegno di legge costituzionale, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, quale organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo regionale, per l'elaborazione della legislazione economica e sociale.

Nell'ambito della istituzione di nuovi organi va sottolineato che l'introduzione, nel nuovo Statuto, del difensore civico, sia a livello regionale che presso tutti gli enti locali, conferisce copertura costituzionale ad un soggetto pubblico già presente, in Sicilia, in svariati comuni e province.

Il testo in esame ha altresì dedicato un'apposita norma (articolo 19-*bis*), inserita nello Statuto dall'articolo 47 del disegno di legge costituzionale, alla competenza regionale in materia comunitaria sotto il profilo «ascen-

dente», con la previsione della partecipazione della Regione, nelle materie di propria competenza, «alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari». Si è altresì stabilita la cosiddetta potestà «discendente» da parte della Regione, nell'ambito dell'attuazione degli atti comunitari che disciplinano ambiti materiali soggetti alla competenza regionale sia esclusiva che concorrente. Il comma 2 dell'articolo 19-*bis* dispone altresì che la Regione, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipi come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso gli organi dell'Unione europea.

Il testo di revisione statutaria regolamenta poi il cosiddetto «piccolo potere estero» della Regione, già introdotto, per le Regioni ordinarie, dal nuovo titolo V della Parte seconda della Costituzione (articolo 117 - competenza concorrente) ed attuato nella cosiddetta legge «La Loggia».

Secondo il comma 3 del medesimo articolo 19-*bis* statutario, nelle materie di propria competenza la Regione, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, può concludere accordi ed intese con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato, con esclusione dei trattati internazionali di natura politica.

In base al comma 4 del nuovo articolo 19-*bis* la Regione partecipa, altresì, all'elaborazione ed alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. Detti trattati sono stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.

Si è altresì normata (nel comma 5 dello stesso articolo su richiamato) la cosiddetta attività di rilievo internazionale della Regione, attività cioè che non comporta vincoli od obblighi giuridici ma si sostanzia in atti

promozionali all'estero, non comportanti impegni.

Riguardo ai rapporti tra gli organi regionali in questa materia, si è stabilito che il Governo regionale debba informare previamente l'Assemblea regionale siciliana (articolo 19-*bis*, comma 7) di tutte le attività «estere» che il medesimo intende compiere, incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni d'intenti o altri atti ad essi equiparabili, nonché l'assunzione unilaterale di impegni.

Viene infine significativamente introdotta nel testo di revisione statutaria una norma programmatica che impegna la Regione a promuovere la cooperazione tra Paesi del Mediterraneo.

La Commissione ha inoltre deliberato di inserire un'apposita disposizione (articolo 19-*ter*, introdotto nello Statuto dall'articolo 48 del disegno di legge costituzionale) riguardante gli aspetti processuali concernenti le modalità di ricorso agli organi giurisdizionali comunitari di primo grado e di appello, avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, che riguardino materie di competenza regionale.

Riguardo alla disciplina statutaria delle funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale, l'articolo 21, come modificato dall'articolo 52 del disegno di legge costituzionale, non si discosta dalla vigente normativa salvo che per la previsione, cui si è avuto modo di accennare a proposito dei regolamenti regionali, della disciplina di tali funzioni, mediante regolamenti di organizzazione, salva la normativa di principio fissata con legge regionale.

Con riferimento al contenzioso di costituzionalità, si è prevista la possibilità di impugnativa dei decreti legislativi regionali, mentre con apposite disposizioni si è meglio distinto (rispetto al testo originario dello Statuto) il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, promosso in via principale e disciplinato in sede statutaria, dai con-

flitti di attribuzione, regolati dalla disciplina statale generale.

A tal uopo va precisato che, riguardo alla questione concernente il mantenimento o l'abrogazione dell'istituto del Commissario dello Stato, nella Commissione parlamentare prima e in sede plenaria in seguito, si è lungamente discusso anche in relazione al mutato quadro costituzionale ed alla problematica concernente la trasformazione da preventivo in successivo del controllo di costituzionalità delle leggi, prevista dal riformato articolo 127 della Carta fondamentale.

Si è infine stabilito di conservare la figura del Commissario ed il meccanismo di sindacato attualmente vigente, per ragioni di certezza. A sottolineare il ruolo di terzietà e di garanzia del sistema svolto dal suddetto istituto, il testo in esame prevede che il Commissario dello Stato sia nominato non più dal Governo, ma d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione.

Per quanto riguarda la materia degli organi giurisdizionali, il nuovo articolo 23, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 55 del disegno di legge costituzionale, prevede che «le sezioni del Consiglio di Stato, denominate in Sicilia Consiglio di giustizia amministrativa», siano composte anche di membri designati dal Presidente della Regione, mentre il quinto comma dello stesso articolo, in una visione «pattizia» dei rapporti con lo Stato stabilisce che i presidenti di sezione della Corte dei conti ed il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa siano nominati d'accordo dai Governi dello Stato e della Regione.

Particolarmente dibattuta e sceverata è stata la materia finanziaria ed in particolare il contenuto delle disposizioni di cui ai vigenti articoli 36, 37 e 38.

A tal uopo si è provveduto ad audire, per i necessari approfondimenti, in ripetute occasioni, alcuni autorevoli accademici di diritto finanziario e di scienza delle finanze. Si è infine stabilito di mantenere l'attuale impianto

dei rapporti finanziari e del sistema tributario regionale, introducendo alcune norme aggiuntive in materia di misure fiscali di carattere generale ed aiuti di Stato, nonché riguardo alla definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione delle somme assegnate ai sensi del richiamato articolo 38 dell'attuale Statuto.

Un'apposita norma (la nuova formulazione dell'articolo 39, introdotta dall'articolo 70 della proposta legislativa all'esame) sancisce altresì che nell'ambito delle politiche di riequilibrio e di sviluppo delle aree in ritardo strutturale, ed in linea con la tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari, lo Stato e la Regione perseguano l'obiettivo comune dello sviluppo dell'Isola e della crescita dei livelli di occupazione.

Nella medesima direzione, accogliendo due concetti maturati in ambito comunitario e richiamati dal Trattato istitutivo della Comunità europea (articoli 158 e 299), ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, si prevede che lo Stato programmi, previa intesa con la Regione, gli interventi di propria competenza riguardanti la Sicilia, in materia di infrastrutture e collegamenti per il trasporto di persone e merci, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed economici derivanti dalla condizione di «insularità» della Sicilia e di «ultraperifericità» delle sue isole minori.

Con riguardo alle procedure per la revisione dello Statuto, infine, il testo all'esame, nell'articolo 72, che contiene la nuova formulazione dell'articolo 41-ter dello Statuto, ha fatto propria la proposta contenuta nel disegno di legge n. 578 dell'onorevole Capodicasa, nella quale si prevede un'innovazione rilevante e cioè che l'iniziativa per le modifiche dello Statuto sia riservata all'Assemblea e che da tale testo il Parlamento nazionale possa discostarsi soltanto qualora rilevanti elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione.

In ultimo va ricordato che apposita norma, all'articolo 75 del testo proposto, fa sì che l'Assemblea regionale con propria deliberazione adottata a maggioranza di due terzi possa estendere all'ordinamento siciliano le maggiori forme di autonomia attribuite alle altre Regioni.

In conclusione va sottolineato che la Commissione prima e l'Assemblea poi hanno svolto, sempre con spirito di fattiva collabo-

razione, l'impegno di elaborare le nuove regole costituzionali della Regione.

Ridisegnare il volto della Regione, mantenendo vive a tutt'oggi le ragioni di una specialità che ha origini antiche e che va riaffermata rispetto alla minaccia di un appiattimento che le riforme federalistiche potrebbero determinare, costituisce una sfida da cogliere, un'occasione storica da non perdere per lo sviluppo e per la crescita dell'Isola.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui alla presente legge costituzionale.

Art. 2.

1. All'articolo 1 è anteposto il seguente preambolo:

«PREAMBOLO

La Regione siciliana riafferma la propria autonomia nell'unità politica dello Stato italiano e si riconosce nei valori di pace, libertà, democrazia, laicità, crescita culturale ed umana e promozione socio-economica contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, fondanti l'Unione europea e sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Lo Statuto, del quale si ribadisce l'originaria natura pattizia, riconosce la specificità della identità storica, geografica, culturale, economica e politica della Regione siciliana, sancendo il principio di autonomia intesa come potere di autoorganizzazione degli organi istituzionali e di autogoverno per la soluzione dei problemi sociali e per la valorizzazione delle risorse umane, economiche, ambientali e culturali.

La Regione iscrive la propria attività e la propria organizzazione nel principio di sussidiarietà, riconoscendolo quale prioritario criterio di regolazione dei rapporti tra le istitu-

zioni pubbliche regionali e la società nelle sue diverse articolazioni.

La Regione garantisce eguali diritti e pari opportunità a tutti i cittadini sia sul piano politico ed istituzionale che su quello culturale, sociale, economico ed occupazionale e li difende, contrastando insieme allo Stato ogni violenza di tipo terroristico e criminale.

La Regione riconosce le differenti opzioni culturali, tutela la persona umana e valorizza la famiglia come primo ed essenziale livello dell'articolazione sociale; favorisce il dialogo e la coesistenza tra la religione cristiana, i cui valori sono patrimonio storico-culturale ed ispirazione delle proprie comunità, e le altre religioni liberamente professate.

La Regione attua, anche in collaborazione con le altre regioni d'Italia e d'Europa, le politiche regionali dell'Unione europea; coopera, altresì, alla costruzione di un'area mediterranea di sviluppo, pace, solidarietà e collaborazione fra i popoli e le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, assolvendo, in tal modo, ad una funzione di ponte ideale tra l'Unione europea, da una parte, e tali Paesi, dall'altra, anche attraverso l'intensificazione delle politiche di integrazione delle realtà multietniche e multiculturali».

Art. 3.

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* I comuni, le province, le città metropolitane e la Regione costituiscono le istituzioni territoriali autonome, rappresentative della comunità siciliana.

2. La Sicilia è costituita in Regione autonoma entro l'unità politica della Repubblica italiana sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La Regione è dotata di personalità giuridica.

3. La Regione favorisce la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province.

4. Il territorio della Regione è composto dalla Sicilia e dalle isole di Pantelleria, Ustica, Eolie, Egadi e Pelagie.

5. La città di Palermo è il capoluogo della Regione».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *I*. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione raffigurante la triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 1-*bis* è inserita la seguente partizione: «Titolo I - Principi».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 1-*ter*. - *I*. La Sicilia ripudia la mafia quale fenomeno di violenza contro la libertà della persona e dell'impresa.

2. La Regione promuove e sostiene gli interventi finalizzati alla rimozione delle cause sociali ed economiche riconosciute all'origine di tale fenomeno criminale».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 1-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 1-*quater*. - *I*. La Regione riconosce le minoranze storiche, etniche, linguistiche e religiose presenti in Sicilia, con particolare riguardo alla popolazione di lingua albanese e galloitalica, e ne promuove, tutela e valorizza le attività e le tradizioni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 1-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 1-*quinqüies*. - 1. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso e di adeguata rappresentanza tra donne e uomini nei diversi organismi istituzionali».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 1-*quinqüies* è inserito il seguente:

«Art. 1-*sexies*. - 1. La Regione protegge l'ambiente e le biodiversità come patrimonio della comunità e favorisce lo sviluppo eco-compatibile nell'interesse delle generazioni future.

2. La Regione tutela il patrimonio faunistico, floristico e naturale promuovendo l'equilibrata presenza di animali nel proprio territorio e vigilando sulla corretta convivenza tra uomo e animale, tra uomo e ambiente; promuove la cura degli animali e stimola l'educazione al loro rispetto, sanzionando nei modi previsti dalla legge maltrattamenti e atti di crudeltà».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 1-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 1-*septies*. - 1. La Regione contribuisce alla pratica ed alla diffusione dello sport quale elemento fondamentale dell'integrità psico-fisica e morale dei cittadini, dei giovani e dell'infanzia e quale elemento di integrazione etnica; ne esalta la funzione, sociale e formativa, di leale competizione ed i valori di amicizia, di imparzialità e di cooperazione

e ne facilita la pratica con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati e diversamente abili».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 1-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 1-*octies*. - 1. La Regione riconosce, intrattiene e sviluppa rapporti di fratellanza con i siciliani nel mondo, che costituiscono una fondamentale risorsa morale, culturale, politica ed economico-sociale, legata da uno stesso destino ai siciliani residenti, anche attraverso la costituzione di appositi organi rappresentativi di raccordo e partecipazione comune.

2. La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione dei siciliani nel mondo alla vita della comunità regionale, assicurando servizi e strutture e prevedendo la consultazione e ipotesi di intervento di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 1-*octies* è inserito il seguente:

«Art. 1-*novies*. - 1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei consumatori e l'ampliamento della base produttiva, la Regione promuove e favorisce con appositi interventi normativi e fiscali la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 1-*novies* è inserito il seguente:

«Art. 1-*decies*. - 1. La Regione promuove e favorisce le autonome iniziative e le atti-

vità dei cittadini, singoli o associati, dirette alla realizzazione dell'interesse generale, in base al principio di sussidiarietà.

2. La Regione e gli enti locali assolvono le proprie funzioni anche attraverso le attività di rilevanza sociale svolte dalle famiglie, dalle associazioni, dalle comunità e dalle altre formazioni sociali».

Art. 14.

1. Il Titolo I, «Organi della Regione», assume la numerazione di «Titolo II».

Art. 15.

1. All'articolo 2, le parole: «l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e la Giunta regionale».

Art. 16.

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana sono prorogati i poteri della precedente»;

b) al terzo comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma»;

c) al settimo comma, dopo la parola: «Camere,» sono inserite le seguenti: «del Governo dello Stato,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori incompatibilità sono regolate con la legge regionale di cui al primo comma».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. All'Assemblea regionale siciliana è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.

2. Nell'ambito della propria autonomia l'Assemblea regionale siciliana ha capacità processuale davanti ad ogni giurisdizione. Con apposito regolamento speciale dell'Assemblea regionale siciliana sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio di tale capacità processuale».

Art. 18.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L'Assemblea regionale siciliana elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, tre Questori, i Segretari ed i componenti le Commissioni secondo le disposizioni del suo regolamento.

2. L'Assemblea regionale siciliana adotta, con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti, il proprio regolamento che contiene le disposizioni relative alla sua organizzazione ed all'esercizio di tutte le sue funzioni.

3. Il regolamento disciplina la composizione e le funzioni delle Commissioni nonché la costituzione dei gruppi parlamentari.

4. Un Comitato per la legislazione, disciplinato dal regolamento dell'Assemblea regionale siciliana, assicura la qualità della legislazione regionale.

5. Il regolamento dell'Assemblea regionale siciliana assicura procedure atte a garantire condizioni e tempi di attuazione del programma di governo e ne prevede, al contempo, altre idonee ad assicurare che un'adeguata quota dei lavori parlamentari sia riservata all'esame dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione e di iniziativa popolare.

6. Il regolamento prevede altresì la definizione e le tutele riservate all'attività ed alle funzioni parlamentari delle opposizioni».

Art. 19.

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *I.* I deputati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

2. L'insindacabilità di cui al comma 1 è disciplinata secondo modalità e procedure attuative fissate con legge regionale».

Art. 20.

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma è anteposto il seguente:

«I deputati rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'Assemblea regionale siciliana può disporre inchieste ed indagini su materie che interessino la Regione. Le inchieste possono altresì essere disposte con legge regionale».

Art. 21.

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *I.* Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato, previa deliberazione di entrambe le Camere del Parlamento, è disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per persistente violazione del presente Statuto.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta la rimozione del Presidente della Regione, che abbia compiuto gravi e reite-

rate violazioni della Costituzione e dello Statuto. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, terzo comma, nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri, nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato.

4. La Commissione straordinaria indice le nuove elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione nel termine di tre mesi».

Art. 22.

1. All'articolo 8-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: «assoluta» è sostituita dalle seguenti: «dei due terzi»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le nuove elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione sono indette entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale siciliana e sono svolte entro il quarantacinquesimo giorno dalla loro indizione».

Art. 23.

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nella nomina degli Assessori il Presidente tiene conto della esigenza di una equilibrata presenza di entrambi i sessi, assicurando a ciascuno di essi una presenza non inferiore ad un terzo del numero complessivo di Assessori»;

b) al quinto comma, dopo le parole: «sono preposti» sono inserite le seguenti: «con apposito atto».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Il Presidente della Regione, nella prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, dopo il giuramento dei deputati, giura a sua volta di esercitare le proprie funzioni allo scopo di assicurare il bene indivisibile dell'Italia e della Regione.

2. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, prestano dinanzi al Presidente della Regione il giuramento di cui al comma 1».

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. - 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, anche se questi ultimi non siano componenti dell'Assemblea regionale siciliana, hanno diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana e delle Commissioni. Il regolamento dell'Assemblea regionale siciliana prevede le modalità della loro partecipazione all'attività legislativa, fermo restando che i membri del Governo che non siano componenti dell'Assemblea regionale siciliana non hanno diritto di voto».

Art. 26.

1. Dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente:

«Art. 9-quater. - 1. Il Presidente della Regione, nel corso di un'apposita seduta da tenersi nei trenta giorni successivi al giura-

mento, presenta all'Assemblea regionale siciliana il programma di governo e comunica la composizione della Giunta regionale e la preposizione degli Assessori ai relativi rami di amministrazione; con le stesse modalità sono comunicate eventuali successive variazioni.

2. Il Governo presenta, altresì, all'Assemblea regionale siciliana, che li esamina, i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del loro stato di attuazione e rapporti sulla sua attività; elabora e presenta un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria».

Art. 27.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

«In caso di dimissioni del Presidente della Regione si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione entro i successivi novanta giorni.

In caso di rimozione, di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta, il Presidente della Regione cessa dalla carica, previa dichiarazione da parte del presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Le funzioni del Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della legislatura. L'Assemblea regionale siciliana, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, approva con apposita deliberazione la sostituzione da parte del Vicepresidente.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche in caso di morte del Presidente della Regione.

Qualora l'Assemblea regionale siciliana non deliberi entro il termine di cui al terzo comma, ovvero qualora non deliberi la sostituzione del Presidente della Regione con il Vicepresidente, essa è sciolta di diritto e si

procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8, entro i successivi novanta giorni, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione».

Art. 28.

1. Il Titolo II, «Funzioni degli organi regionali», assume la numerazione di «Titolo III» e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni della Regione siciliana e funzioni degli organi regionali».

2. La rubrica della Sezione I del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Ordinamento della Regione e funzioni dell'Assemblea regionale siciliana».

Art. 29.

1. All'articolo 11 è anteposto il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. L'Assemblea regionale siciliana esercita la funzione legislativa e quella d'indirizzo e di controllo sull'attività di governo nonché le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi».

Art. 30.

1. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. Sono fonti dell'ordinamento regionale siciliano:

- a) lo Statuto;
- b) le leggi statutarie di cui agli articoli 3, 8-bis, 9, 13-bis, 17-bis e 41-bis;
- c) i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana di cui all'articolo 4;
- d) le leggi regionali ordinarie;
- e) i referendum abrogativi;
- f) i decreti legislativi regionali di cui all'articolo 12-quater;

g) i regolamenti regionali di cui all'articolo 12-*bis*.

2. Gli atti normativi di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Quando essi comportino modifiche o abrogazioni di norme previgenti è pubblicato il testo risultante dalle variazioni apportate.

3. La legge regionale indica, di norma, le disposizioni previgenti abrogate».

Art. 31.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

«I progetti di legge sono esaminati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana prima della discussione e della votazione da parte dell'Assemblea medesima.

Le Commissioni possono operare anche in sede redigente. In questo caso l'Assemblea regionale siciliana vota senza discussione il testo approvato in Commissione o anche i singoli articoli, secondo quanto stabilito dal suo regolamento che determina, altresì, i limiti di utilizzo del procedimento nonché le garanzie di rappresentatività proporzionale dei gruppi e di remissione al procedimento ordinario.

Il regolamento dell'Assemblea regionale siciliana disciplina le modalità di consultazione, in sede di Commissione, delle rappresentanze dell'associazionismo femminile, degli interessi professionali, delle categorie sociali interessate, degli organi tecnici regionali, delle autonomie funzionali, delle università e degli organismi rappresentativi degli interessi diffusi».

Art. 32.

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *I*. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della

Giunta regionale e con il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sono emanati i regolamenti regionali.

2. I regolamenti regionali disciplinano:

a) l'attuazione e l'esecuzione delle leggi regionali;

b) le materie in cui manchi la disciplina legislativa, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge;

c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni di principio dettate dalla legge;

d) i procedimenti amministrativi.

3. I regolamenti regionali hanno carattere sussidiario rispetto ai regolamenti degli enti locali, nelle materie di loro competenza.

4. Nelle materie non coperte da riserva di legge, la legge regionale può autorizzare l'emanazione di regolamenti, determinandone le norme regolatrici generali e disponendo espressamente l'abrogazione delle norme vigenti all'atto della entrata in vigore delle norme regolamentari. Prima dell'emanazione i testi di tali regolamenti sono inviati alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana che esprime il proprio parere vincolante».

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter.* - *1.* L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento, dell'imparzialità, della semplificazione, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa dell'Unione europea.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della

Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza e controllo e sulla gestione del bilancio e del patrimonio».

Art. 34.

1. Dopo l'articolo 12-ter è inserito il seguente:

«Art. 12-quater. - 1. Ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, il Governo regionale può essere delegato con legge, per materie determinate e con l'indicazione dei tempi, non superiori a sei mesi, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, composta secondo le procedure regolamentari che disciplinano la sede redigente.

2. I decreti legislativi regionali di cui al comma 1 sono deliberati dalla Giunta regionale, sono emanati con decreto del Presidente della Regione ed entrano in vigore secondo la disciplina di cui all'articolo 13, comma 3».

Art. 35.

1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana sono promulgate dal Presidente della Regione e controfirmate dagli Assessori competenti per materia, decorsi i termini di cui al secondo comma dell'articolo 29.

2. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione e controfirmati dagli Assessori competenti per materia.

3. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposi-

zione, contenuta nella singola legge o nel singolo regolamento».

Art. 36.

1. All'articolo 13-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«Non è ammesso il *referendum* per le leggi di attuazione della normativa dell'Unione europea e di adempimento di trattati od intese a carattere internazionale, per le leggi tributarie e di bilancio e negli altri casi stabiliti dalla legge di cui al primo comma».

Art. 37.

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole da: «nei limiti» fino a: «popolo italiano» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali»;

b) alla lettera *d)*, le parole: «salva la disciplina dei rapporti privati» sono sostituite dalle seguenti: «artigianato e cooperazione»;

c) alla lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti parole: «e governo del territorio»;

d) alla lettera *h)*, sono aggiunte le seguenti parole: «e giacimenti di idrocarburi liquidi gassosi»;

e) alla lettera *n)*, dopo la parola: «alberghiera» sono inserite le seguenti: «, apertura delle case da gioco» e le parole: «conservazione delle antichità e delle opere artistiche» sono sostituite dalle seguenti: «tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione ed organizzazione di attività artistiche e culturali, cultura regionale»;

f) dopo la lettera *s)*, sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis*) solidarietà sociale e promozione del volontariato;

s-ter) formazione professionale ed organizzazione del mercato del lavoro;
s-quater) tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli ecosistemi;
s-quinques) porti, con esclusione di quelli di interesse nazionale;
s-sexies) credito».

Art. 38.

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *1.* I comuni, le province e le città metropolitane sono enti locali territoriali, costituiti nell'ambito della Regione, dotati di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dai loro statuti.

2. La Regione favorisce e disciplina la costituzione di consorzi, di unioni e di fusioni di comuni e province.

3. La Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di circoscrizioni ed ordinamento degli enti locali, nonché in materia di consorzi, fusioni e unioni di comuni o province.

4. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario e per realizzare un armonico sviluppo a livello intercomunale, provinciale o regionale, esse siano conferite alle città metropolitane, alle province o alla Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

5. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge, secondo le rispettive competenze.

6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza, di coordinamento e di verifica sull'attività degli enti locali e dei consorzi di comuni o province, adottando in caso di inerzia le misure sostitutive previste dalla legge.

7. I comuni, le province e le città metropolitane, nell'ambito dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta, stabiliscono ed applicano tributi; fissano entrate proprie nel ri-

spetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; partecipano al gettito dei tributi fissati dalla Regione secondo criteri di perequazione territoriale».

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - 1. È istituito presso l'Assemblea regionale siciliana il Consiglio regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Con legge regionale è disciplinata la composizione del Consiglio regionale delle autonomie locali, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali.

3. Il Consiglio regionale delle autonomie locali esprime pareri sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale.

4. Il Consiglio regionale delle autonomie locali contribuisce, altresì, alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali, secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione».

Art. 40.

1. Dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:

«Art. 15-ter. - 1. È istituito nella Regione, nelle città metropolitane, nelle province e nei comuni il difensore civico.

2. La legge regionale ne definisce la composizione, le funzioni, le incompatibilità, i

requisiti e le modalità di elezione che comunque avviene con maggioranza qualificata.

3. La durata in carica del difensore civico coincide con quella dell'organismo che lo elegge.

4. Con le modalità e le funzioni stabilite dalla legge possono essere istituite altre autorità indipendenti di garanzia regionali nel settore dell'informazione, della comunicazione e dei diritti umani.

5. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche, alle associazioni che abbiano sede sociale nel proprio territorio ed agli enti locali il diritto di presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana ed al Governo regionale. Le modalità di presentazione per via scritta o telematica sono stabilite rispettivamente dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e con decreto del Presidente della Regione».

Art. 41.

1. L'articolo 16 è abrogato.

Art. 42.

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* Le materie di legislazione concorrente nelle quali alla Regione spetta la potestà legislativa, tranne che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla legislazione dello Stato, sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;
- b) commercio con l'estero;
- c) legislazione sociale, tutela e sicurezza del lavoro, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, previdenza complementare ed integrativa, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle leggi dello Stato;

- d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) tutela della salute;
- h) alimentazione;
- i) ordinamento sportivo;
- l) protezione civile;
- m) porti di interesse nazionale ed aeroporti civili;
- n) grandi reti di trasporto e di comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- o) ordinamento della comunicazione;
- p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- r) disciplina delle assicurazioni e del risparmio;
- s) tutela della famiglia;
- t) tutela dei consumatori e degli utenti;
- u) salute degli animali».

Art. 43.

1. Dopo l'articolo 17-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 17-*ter*. - 1. L'Assemblea regionale siciliana è tenuta, entro sei mesi dall'approvazione di leggi di sistema da parte dello Stato, ad esprimersi, con proprio atto sull'applicabilità in Sicilia delle norme approvate.

2. In caso di inerzia, trascorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 1, le disposizioni di legge approvate dallo Stato si applicano immediatamente, in quanto compatibili, nella Regione siciliana pur restando salva la competenza legislativa della Regione nelle materie suddette.

3. In tal caso il Presidente della Regione, entra i trenta giorni successivi, emana un decreto attuativo della normativa statale».

Art. 44.

1. Dopo l'articolo 17-ter è inserito il seguente:

«Art. 17-quater. - 1. Nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali».

Art. 45.

1. Al primo comma dell'articolo 19, le parole: «non più tardi del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre di ogni anno».

Art. 46.

1. Dopo l'articolo 19 è inserita la seguente partizione: «Sezione II - Rapporti internazionali e con l'Unione europea».

Art. 47.

1. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione degli stessi.

2. La Regione, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipa come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso gli organi dell'Unione europea.

3. Nelle materie di propria competenza la Regione, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, può concludere accordi ed intese con Stati ed enti territoriali

interni ad altro Stato. Non può sottoscrivere trattati internazionali di natura politica.

4. La Regione partecipa, altresì, all'elaborazione ed alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. Detti trattati sono stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.

5. Indipendentemente dal potere di concludere accordi ed intese ai sensi del comma 4, la Regione può svolgere, previa intesa con lo Stato, attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero.

6. Quando le attività di cui al comma 5 sono espletate con Stati o articolazioni territoriali interne ad altri Stati facenti parte dell'Unione europea, la Regione ne dà comunicazione preventiva al Governo nazionale.

7. Delle attività di cui al presente articolo, incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni d'intenti, e l'assunzione unilaterale di impegni o altri atti ad essi equiparabili, il Governo regionale informa previamente l'Assemblea regionale siciliana.

8. La Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo».

Art. 48.

1. Dopo l'articolo 19-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter.* - 1. Nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare ai competenti organi comunitari pareri sulle proposte legislative dell'Unione europea, l'Assemblea regionale siciliana è consultata preventivamente quando si tratti di materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva e concorrente».

Art. 49.

1. Dopo l'articolo 19-ter è inserito il seguente:

«Art. 19-quater. - 1. Il Governo dello Stato propone ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi, che riguardino materie di competenza regionale, su richiesta o su conforme avviso del Presidente della Regione.

2. La Regione può proporre ricorso al tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardino individualmente e direttamente.

3. La Regione può impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee».

Art. 50.

1. La Sezione II del Titolo II, «Funzioni del Presidente e della Giunta regionale», assume la numerazione di «Sezione III».

Art. 51.

1. L'articolo 20 è abrogato.

Art. 52.

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Dirige la politica generale del Governo e ne risponde di fronte all'Assemblea regionale siciliana. Rappresenta, altresì, nella Regione il Governo dello Stato.»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Al Presidente della Regione, alla Giunta regionale e agli Assessori sono attribuite le funzioni esecutive ed amministrative secondo le disposizioni dello Statuto, della legge regionale e dei regolamenti».

Art. 53.

1. All'articolo 22, le parole: «alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed» sono soppresse.

Art. 54.

1. Il Titolo III, «Organi giurisdizionali», assume la numerazione di «Titolo IV».

Art. 55.

1. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Le sezioni del Consiglio di Stato, denominate in Sicilia Consiglio di giustizia amministrativa, sono composte anche di membri designati dal Presidente della Regione e svolgono altresì funzioni consultive.

Le sezioni della Corte dei conti svolgono anche funzioni di controllo amministrativo e contabile.»;

b) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«I presidenti di sezione della Corte dei conti ed il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa sono nominati d'accordo dai Governi dello Stato e della Regione.

Le sezioni della Corte dei conti in sede di controllo sono integrate da componenti designati dall'Assemblea regionale siciliana e dal Consiglio regionale delle autonomie locali.»;

c) al quarto comma, le parole: «sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa».

Art. 56.

1. All'articolo 27, le parole: «nominato dal Governo dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione».

Art. 57.

1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *1.* Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale siciliana, previa delibera della Giunta regionale, impugna presso la Corte costituzionale le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un'altra Regione, che siano lesivi della sfera di competenza della Regione ovvero in contrasto con la Costituzione, entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione.

2. Il Presidente della Regione promuove, previa deliberazione della Giunta regionale, conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale avverso atti non legislativi adottati da un organo dello Stato lesivi della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alla Regione siciliana, inclusi gli atti di natura giurisdizionale.

3. Le questioni di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione promossi dal Presidente della Regione sono immediatamente comunicati all'Assemblea regionale siciliana».

Art. 58.

1. Dopo l'articolo 30 è inserita la seguente partizione: «Titolo V – Organi ausiliari».

Art. 59.

1. Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. – 1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

2. È organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo regionale per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale.

3. Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo quanto stabilito dalla legge regionale».

Art. 60.

1. Dopo l'articolo 30-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 30-*ter*. – 1. La Consulta statutaria è organo di consulenza della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea regionale siciliana con la maggioranza dei due terzi. I componenti sono scelti: tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione; tra gli ex deputati regionali in numero non superiore a due.

2. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili; la carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pub-

bliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con le funzioni di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso l'Assemblea regionale siciliana; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Regione o del presidente dell'Assemblea regionale siciliana o del presidente del Consiglio delle autonomie locali o di enti locali in rappresentanza di una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti ovvero di un terzo dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali;

c) la compatibilità con lo Statuto di proposte di legge o di regolamento;

d) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La Consulta decide, altresì, sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* regionali.

7. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti».

Art. 61.

1. Dopo l'articolo 30-ter è inserito il seguente:

«Art. 30-quater. - 1. È istituita una Commissione per le pari opportunità, composta in

parti uguali di uomini e donne nominati dall'Assemblea regionale siciliana, anche tra esperti esterni, secondo le norme dettate dal regolamento dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La Commissione ha il compito di esaminare gli effetti della legislazione regionale e della normazione di competenza del Governo regionale sulle politiche concernenti i diversi aspetti delle pari opportunità.

3. La Commissione è organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale trasmette periodicamente relazioni circa l'attuazione delle politiche di pari opportunità e presenta proposte sulle attività da intraprendere. Svolge, inoltre, indagini conoscitive e contribuisce all'elaborazione della legislazione in materia di pari opportunità».

Art. 62.

1. Dopo l'articolo 30-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 30-*quinquies*. - 1. Con legge regionale è costituita la Consulta per i problemi della disabilità ed *handicap*.

2. La Consulta è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore delle persone diversamente abili.

3. La Consulta opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone diversamente abili alla vita della collettività».

Art. 63.

1. Il Titolo IV, «Polizia», assume la numerazione di «Titolo VI».

Art. 64.

1. Il Titolo V, «Patrimonio e finanze», assume la numerazione di «Titolo VII».

Art. 65.

1. All'articolo 32, dopo le parole: «acque pubbliche» sono inserite le seguenti: «e quelle territoriali marine».

Art. 66.

1. L'articolo 35 è abrogato.

Art. 67.

1. Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis*. - *1*. Nell'ambito della potestà tributaria la Regione adotta misure fiscali di carattere generale e prevede aiuti di Stato di natura fiscale».

Art. 68.

1. Dopo l'articolo 36-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 36-*ter*. - *1*. Sono entrate tributarie spettanti alla Regione tutte quelle riferibili a fattispecie tributarie maturate nel suo territorio, ancorché accertate e riscosse fuori da esso, nonché comunque quelle ivi riscosse, compresi gli interessi e le sanzioni».

Art. 69.

1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis*. - *1*. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 38, al fine di compensare la minore dotazione infrastrutturale economica e civile del territorio regionale rispetto alla media nazionale, le norme di attuazione dello Statuto definiscono i parametri di riferimento ed i meccanismi di aggiornamento per la quantificazione delle somme

assegnate annualmente ai sensi del medesimo articolo 38.

2. Per l'anno 2006, e comunque fino alla determinazione dei parametri di cui al comma 1, le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 38 sono fissate in una percentuale annua non inferiore al 2 per cento delle entrate tributarie complessivamente spettanti alla Regione».

Art. 70.

1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *I.* In linea con la tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari, lo Stato e la Regione perseguono l'obiettivo comune dello sviluppo equilibrato e sostenibile della Sicilia e della crescita dei livelli di occupazione.

2. Lo Stato programma gli interventi di propria competenza riguardanti la Sicilia in materia di infrastrutture e collegamenti per il trasporto di persone e merci, previa intesa con la Regione, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed economici derivanti dalla condizione di insularità della Sicilia e di ultraperifericità delle sue isole minori».

Art. 71.

1. Gli articoli 40 e 41 sono abrogati.

Art. 72.

1. L'articolo 41-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 41-ter. - *I.* La potestà di proporre modifiche al presente Statuto è riservata all'Assemblea regionale siciliana.

2. Le proposte di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale siciliana a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto viene trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Presidente del Senato della Repubblica, affinché attivi la procedura parlamentare per la sua approvazione con legge costituzionale dello Stato.

4. Il Parlamento può rifiutare l'approvazione qualora rilevi elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. In tale ipotesi il Presidente del Senato restituisce il testo al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, unitamente ai resoconti parlamentari e alle motivazioni del rigetto.

5. L'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dalla avvenuta comunicazione del rifiuto del Parlamento, assume le conseguenti determinazioni.

6. Nell'ipotesi di rifiuto prevista dal comma 4, l'Assemblea regionale siciliana, entro il termine di cui al comma 5, può decidere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, di proporre ricorso alla Corte costituzionale.

7. La Corte costituzionale si pronunzia sul ricorso presentato dall'Assemblea regionale siciliana entro trenta giorni. Se il ricorso viene accolto, l'Assemblea regionale siciliana provvede a trasmettere nuovamente il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale, al Parlamento, per l'approvazione delle modifiche statutarie con legge costituzionale.

8. Diversamente, l'Assemblea regionale siciliana può decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di approvare un nuovo testo da trasmettere al Parlamento.

9. La legge costituzionale, contenente le modifiche dello Statuto speciale della Regione siciliana, è promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quindici giorni dalla definitiva approvazione del Parlamento».

Art. 73.

1. L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - *1.* Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono determinate in corrispondenza delle circoscrizioni provinciali, ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione».

Art. 74.

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Sulle norme determinate dalla Commissione il Consiglio dei ministri delibera entro centottanta giorni dalla data della trasmissione».

Art. 75.

1. Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis. - *1.* Le previsioni più favorevoli all'autonomia regionale eventualmente introdotte, successivamente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con altre leggi costituzionali per altre Regioni, sono applicate anche alla Regione siciliana, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, che dichiara la volontà di estendere all'ordinamento siciliano in tutto o in parte tali forme di maggiore autonomia».

